

# SCAI SWISS CHAMBERS' ARBITRATION INSTITUTION

The Swiss Chambers of Commerce Association  
for Arbitration and Mediation

REGOLAMENTO SVIZZERO DI MEDIAZIONE  
COMMERCIALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO  
E DELL'INDUSTRIA SVIZZERE

# Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle camere di commercio e dell'industria svizzere

## Indice

- 3 Introduzione
- 4 Modelli di clausole di mediazione
- 5 Modelli di clausole di mediazione quando fra le parti vi è già un problema o un litigio

### Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle camere di commercio e dell'industria svizzere

- 6 I. Regole introduttive
- 8 II. La nomina del mediatore o dei mediatori
- 9 III. Qualifiche e ruolo del mediatore
- 10 IV. Regole procedurali
- 11 V. Fine della mediazione
- 12 VI. Mediazione e arbitrato
- 13 VII. Esclusione della responsabilità
- 14 VIII. Spese

### Appendice

- 15 Appendice A: Indirizzi delle Camere di commercio
- 16 Appendice B: Tabella dei costi della mediazione

Aprile 2007  
(ristampato nel 2013)

# Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle camere di commercio e dell'industria svizzere

## Introduzione

### Al servizio delle aziende

Le Camere di commercio svizzere sono associazioni di diritto privato che raggruppano una maggioranza di aziende nei settori del commercio, dell'industria, dei servizi e delle arti e mestieri. Con il Regolamento svizzero di mediazione commerciale, le Camere di commercio di Basilea, Berna, Ginevra, Neuchâtel, Vaud, Ticino e Zurigo mettono a disposizione dell'economia svizzera ed internazionale uno strumento di risoluzione bonale dei conflitti.

La mediazione è un modo di risolvere i conflitti in via bonale, con cui due o più parti chiedono ad un terzo, il mediatore, di aiutarle a trovare un accordo per porre fine alle loro controversie, oppure per prevenire un conflitto futuro. Il mediatore è neutro rispetto al litigio ed indipendente dalle parti. Con la mediazione, il mediatore favorisce lo scambio di punti di vista e tenta di condurre le parti verso soluzioni accettabili per ognuna di loro. A differenza dell'esperto, non dà il suo parere; al contrario del conciliatore non formula proposte e, a differenza di un arbitro, non dirime la controversia.

La mediazione può concludersi in ogni momento se le parti non trovano una soluzione in via bonale o se una delle parti desidera porre fine al procedimento.

### Libertà e volontà delle parti

Il Regolamento svizzero di mediazione commerciale consacra il principio della libertà e della volontà delle parti. Non impone regole di procedura alle parti, che sono libere di condurre il procedimento come meglio credono e possono quindi prevedere regole diverse da quelle proposte dal Regolamento.

Le parti sono anche libere di nominare un mediatore di loro scelta. Ecco perché non esiste una lista di mediatori o criteri particolari che essi devono rispettare. Le Camere nominano il mediatore quando le parti non sono d'accordo sulla scelta di quest'ultimo. I mediatori devono essere neutrali, imparziali ed indipendenti dalle parti – obblighi che le Camere verificano. Devono anche rispettare il principio della confidenzialità e impegnarsi a rispettare il Codice di condotta europeo per i mediatori.

### Diverse clausole-tipo

Al fine di aiutare le parti a scegliere quanto è più adatto alle loro esigenze, il Regolamento propone diversi modelli di clausole di mediazione da inserire nei contratti, come pure modelli di accordi di mediazione quando sussiste già un litigio fra le parti.

Una mediazione può essere richiesta a seconda del Regolamento svizzero di mediazione commerciale, quando :

- le parti hanno convenuto dell'applicazione del Regolamento svizzero (articolo 3)
- le parti hanno convenuto di ricorrere ad una mediazione, ma senza fare riferimento al Regolamento svizzero (articolo 4)
- le parti non hanno preventivamente convenuto di ricorrere alla mediazione (articolo 5).

In caso di insuccesso, anche parziale, della mediazione, le parti possono ricorrere ad un procedimento di arbitrato sotto l'egida delle Camere di commercio svizzere (arbitrato interno e arbitrato internazionale).

Per qualsiasi informazione :  
[www.swisschambermediation.ch](http://www.swisschambermediation.ch)

# Modelli di clausole di mediazione

## Mediazione

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale della Swiss Chambers' Arbitration Institution in vigore alla data in cui la richiesta di mediazione è depositata secondo il presente Regolamento.

La sede della mediazione è ... *[nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un'altro Paese]*, anche se le sedute possono tenersi a ... *[precisare il luogo]*.

Il procedimento di mediazione si svolge in ... *[inserire la lingua desiderata]*.

## Mediazione seguita da un arbitro

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la fine del contratto, saranno sottoposte a mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale della Swiss Chambers' Arbitration Institution in vigore alla data in cui la richiesta di mediazione è depositata secondo il presente Regolamento.

La sede della mediazione è ... *[nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino per una città in un'altro Paese]*, anche se le sedute possono tenersi a ... *[precisare il luogo]*.

Il procedimento di mediazione si svolge in ... *[inserire la lingua desiderata]*.

Se la controversia non è stata completamente risolta attraverso la mediazione entro un termine di 60 giorni dalla conferma o dalla designazione del mediatore, essa è risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale della Swiss Chambers' Arbitration Institution in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è stata depositata secondo il detto Regolamento.

Il numero di arbitri è ... *[«uno», «tre» «uno o tre»]*;

La sede dell'arbitrato è ... *[nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un'altro Paese]*;

Il procedimento arbitrale si svolge in ... *[inserire la lingua desiderata]*.

Il procedimento arbitrale si svolge secondo i disposti della procedura accelerata *[se le parti lo desiderano]*.

# Modelli di clausole di mediazione quando fra le parti vi è già un problema o un litigio

## Mediazione

Con il presente accordo le parti sottoscritte accettano di sottoporre alla mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale della Swiss Chambers' Arbitration Institution la seguente controversia:

*[breve descrizione del caso]*

La sede della mediazione è ... *[nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un'altro Paese]*, anche se le sedute possono tenersi a ... *[precisare il luogo]*.

Il procedimento di mediazione si svolge in ... *[inserire la lingua desiderata]*.

## Mediazione seguita da un arbitro

Con il presente accordo le parti sottoscritte accettano di sottoporre alla mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale della Swiss Chambers' Arbitration Institution la seguente controversia:

*[breve descrizione del caso]*

La sede della mediazione è ... *[nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un'altro Paese]*, anche se le sedute possono tenersi a ... *[precisare il luogo]*.

Il procedimento di mediazione si svolge in ... *[inserire la lingua desiderata]*.

Se la controversia non è stata completamente risolta attraverso la mediazione entro un termine di 60 giorni dalla conferma o dalla designazione del mediatore, essa è risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale della Swiss Chambers' Arbitration Institution in vigore alla data in cui la richiesta d'arbitrato è stata depositata secondo il detto Regolamento.

Il numero di arbitri è ... *[«uno», «tre» «uno o tre»]*;

La sede dell'arbitrato è ... *[nome della città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una città in un'altro Paese]*;

Il procedimento arbitrale si svolge in ... *[inserire la lingua desiderata]*.

Il procedimento arbitrale si svolge secondo i disposti della procedura accelerata *[se le parti lo desiderano]*.

# Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle camere di commercio e dell'industria svizzere

## I. Regole introduttive

### Articolo 1

#### Campo d'applicazione

1. Il Regolamento svizzero di mediazione commerciale (in seguito «Regolamento») disciplina il procedimento di mediazione quando le parti hanno deciso, attraverso un precedente accordo contrattuale oppure dopo l'insorgere di una controversia o di un litigio, di deferire il loro litigio alla mediazione secondo il presente Regolamento.
2. Se le parti non si sono accordate diversamente, il presente Regolamento è applicabile nella versione in vigore alla data in cui le Camere hanno ricevuto la richiesta di mediazione.

### Articolo 2

#### Deposito della richiesta di mediazione

1. La parte (o le parti) che intende fare capo alla mediazione secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle Camere di commercio svizzere deve depositare una richiesta presso una delle Camere di commercio svizzere elencate nell'Appendice A del presente Regolamento.
2. La richiesta deve contenere:
  - a) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono e di fax e gli indirizzi di posta elettronica delle parti e dei loro eventuali consulenti;
  - b) una copia dell'accordo di mediazione (a meno che la parte richiedente non depositi una richiesta ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento);
  - c) una breve descrizione della controversia che oppone le parti e, se del caso, una stima dell'importo litigioso;
  - d) la designazione congiunta di un mediatore o, in mancanza di un tale accordo, una descrizione delle qualifiche richieste;
  - e) un commento in merito alla lingua del procedimento;

f) il pagamento dell'emolumento di registrazione, previsto dall'art. 28(a) e dalla Tabella dei costi di mediazione (Appendice B del presente Regolamento), tramite versamento sul conto della Camera presso la quale è stata depositata la richiesta di mediazione secondo l'Appendice A.

3. La richiesta ed i documenti allegati sono depositati in un numero di esemplari pari a quello delle parti, più un esemplare per ogni mediatore ed uno per le Camere.
4. La parte (o le parti) che richiede la mediazione versa l'emolumento di registrazione previsto dalla Tabella in vigore, conformemente all'Appendice B. Le Camere registrano la richiesta quando ricevono l'emolumento di registrazione.
5. La richiesta di mediazione e l'eventuale accordo di mediazione sono depositati in tedesco, francese, italiano o inglese. Se ciò non si verifica, le Camere fissano un termine alla parte richiedente o alle parti richiedenti per presentare una traduzione in una di queste lingue. Se la traduzione è depositata entro tale termine, si considera che la richiesta di mediazione sia stata validamente depositata alla data in cui le Camere hanno ricevuto la richiesta iniziale. Gli atti o i documenti allegati possono essere depositati nella lingua originale.

### Articolo 3

#### Le parti hanno deciso di applicare il presente Regolamento

1. Se le parti hanno deciso di applicare il presente Regolamento ed è stata depositata una richiesta di mediazione, le Camere determinano se il mediatore designato dalle parti può essere confermato e procedono conformemente all'articolo 9. Se le parti non hanno designato congiuntamente un mediatore, le Camere procedono secondo l'articolo 8.

2. Se la richiesta di mediazione è depositata da una delle parti, le Camere, quando hanno ricevuto l'emolumento di registrazione, notificano una copia della richiesta all'altra parte o alle altre parti e assegnano un termine di 15 giorni per la designazione congiunta del mediatore.
3. In caso di mancata risposta positiva o se le parti non designano congiuntamente il mediatore, le Camere nominano il mediatore.

#### Articolo 4

##### **Le parti hanno deciso di sottoporre la loro controversia alla mediazione ma senza fare riferimento al presente Regolamento**

1. Se le parti hanno deciso di sottoporre la loro controversia alla mediazione, ma senza fare riferimento al presente Regolamento, le Camere, quando ricevono la richiesta di mediazione depositata da una parte e l'emolumento di registrazione, notificano all'altra parte o alle altre parti una copia della richiesta e dei documenti ed assegnano un termine di 15 giorni alle parti per accordarsi sull'applicazione del presente Regolamento e per designare un mediatore.
2. Nei casi in cui tutte le parti hanno deciso di sottoporre la loro controversia al Regolamento svizzero di mediazione commerciale delle Camere svizzere di commercio, il procedimento di mediazione è retto dal presente Regolamento. Si considera che la procedura di mediazione inizia alla data in cui le Camere hanno ricevuto l'accordo scritto di mediazione firmato da tutte le parti.
3. Se non vi è risposta entro il termine assegnato o in caso di esplicito rifiuto di una parte di sottoporre la controversia al presente Regolamento, la richiesta di mediazione è da considerare come respinta ed il procedimento di mediazione non inizia. Le Camere informano tempestivamente in forma scritta la parte richiedente e chiudono l'incarto. L'emolumento di registrazione non è restituito.

#### Articolo 5

##### **Le parti non hanno un precedente accordo di mediazione**

1. Se non vi è un precedente accordo di sottoporre la controversia alla mediazione, una parte può chiedere alle Camere di invitare l'altra parte o le altre parti ad accettare la mediazione secondo il presente Regolamento.
2. La parte richiedente deposita presso le Camere una richiesta di mediazione che contiene gli elementi elencati dall'articolo 2.
3. Quando hanno ricevuto l'emolumento di registrazione, le Camere informano l'altra parte o le altre parti con l'invito ad accettare di sottoporre la controversia alla mediazione secondo il presente Regolamento. All'altra parte o alle altre parti è assegnato un termine di 15 giorni per accettare la mediazione e per designare il mediatore.
4. Se tutte le parti sono d'accordo, il procedimento di mediazione è retto dal presente Regolamento. Si considera che la procedura di mediazione inizia alla data in cui le Camere hanno ricevuto l'accordo scritto di mediazione firmato da tutte le parti.
5. Se non vi è risposta entro il termine assegnato o in caso di esplicito rifiuto di una parte di sottoporre la controversia al presente Regolamento, la richiesta di mediazione è da considerare come respinta e il procedimento di mediazione non inizia. Le Camere informano tempestivamente in forma scritta la parte richiedente e chiudono l'incarto. L'emolumento di registrazione non è restituito.

#### Articolo 6

##### **La clausola d'arbitrato**

Nei casi in cui le parti non hanno completamente risolto la loro controversia attraverso la mediazione e sono vincolate ad una clausola arbitrale che fa riferimento al Regolamento svizzero di arbitrato internazionale delle Camere di commercio svizzere o a uno dei Regolamenti d'arbitrato interno delle Camere di commercio svizzere, le Camere, quando ricevono la richiesta d'arbitrato, procedono come previsto dal Regolamento d'arbitrato applicabile.

## II. La nomina del mediatore o dei mediatori

### Articolo 7

#### Numero di mediatori

1. Se le parti non si sono accordate diversamente o se le Camere non raccomandano altro, è nominato un mediatore unico.
2. Se vi è più di un mediatore, i mediatori sono designati conformemente all'accordo congiunto delle parti. In linea di principio, quando i mediatori sono nominati successivamente, il primo mediatore è consultato per la designazione degli altri mediatori.

### Articolo 8

#### Mediatore designato dalle parti

1. Le parti possono designare congiuntamente un mediatore al momento del deposito della richiesta di mediazione. Se il mediatore designato dalle parti non può essere confermato dalle Camere o rifiuta la sua designazione, le Camere assegnano un termine di 15 giorni alle parti per la designazione congiunta di un nuovo mediatore.
2. Se le parti non hanno designato congiuntamente un mediatore nella richiesta di mediazione o non hanno designato congiuntamente un mediatore entro il termine assegnato dalle Camere, le Camere sottopongono alle parti una lista comprendente almeno tre nomi di mediatori che dispongono delle qualifiche richieste in base alla natura della controversia. Le parti sono invitate, entro un breve termine fissato dalle Camere, a designare un mediatore fra quelli della lista. In caso di mancato accordo fra le parti entro il termine assegnato, le Camere nominano il mediatore fra quelli proposti.
3. Se, nei 5 giorni successivi la notifica della nomina da parte delle Camere, una parte si oppone in forma scritta a tale nomina con motivi che le Camere ritengono fondati, le Camere possono rapidamente nominare un altro mediatore.

### Articolo 9

#### Conferma dei mediatori da parte delle Camere

1. Tutte le designazioni congiunte di un mediatore (o di mediatori) effettuate dalle parti devono essere confermate dalle Camere. La nomina diventa effettiva al momento della conferma. Le Camere non sono obbligate a motivare la mancata conferma di un mediatore.
2. Per poter decidere sulla conferma, le Camere chiedono al mediatore prescelto di produrre una dichiarazione di accettazione del mandato, un curriculum vitae, una dichiarazione di indipendenza debitamente datata e firmata e l'accettazione di sottostare al Codice europeo di Deontologia del Mediatore (articolo 13). La dichiarazione di indipendenza, se del caso, deve contenere tutte le informazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2.

### Articolo 10

#### Sostituzione del mediatore

Se il mediatore non è più in grado di esercitare la propria funzione o non è più accettato dalle parti, le Camere, su richiesta congiunta delle parti, procedono come previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

### Articolo 11

#### Trasmissione dell'incarto al mediatore

Dopo la sua conferma o la sua nomina, le Camere trasmettono l'incarto al mediatore. Le Camere invitano il mediatore ad accordarsi rapidamente con le parti per una seduta preliminare.



## III. Qualifiche e ruolo del mediatore

### Articolo 12

#### Indipendenza, neutralità e imparzialità del mediatore

1. Il mediatore deve essere e rimanere in ogni momento imparziale, neutrale ed indipendente dalle parti.
2. Il mediatore previsto per la conferma o la nomina deve segnalare alle Camere tutte le circostanze atte a sollevare dubbi legittimi sulla sua imparzialità, la sua neutralità o la sua indipendenza dalle parti.
3. Se, nel corso della mediazione, il mediatore scopre l'esistenza di circostanze atte a compromettere la sua imparzialità o la sua indipendenza dalle parti, egli ne informa queste ultime. Con il loro consenso, il mediatore continua ad esercitare la sua funzione. Se le parti non sono d'accordo, il mediatore sospende la mediazione e informa le Camere, che procedono alla sua sostituzione.

### Articolo 13

#### Codice di Deontologia

Tutti coloro che accettano di fungere da mediatori secondo il Regolamento svizzero di mediazione commerciale devono accettare in forma scritta di conformarsi al Codice europeo di Deontologia del Mediatore allegato al presente Regolamento.

### Articolo 14

#### Ruolo del mediatore

1. Il mediatore assiste le parti nei loro sforzi per trovare una soluzione accettabile e soddisfacente della loro controversia. Egli non ha la facoltà di imporre una soluzione della controversia alle parti.
2. Il mediatore e le parti devono comportarsi secondo i principi della buona fede e del rispetto.

## IV. Regole procedurali

### Articolo 15

#### Conduzione del procedimento di mediazione

1. La mediazione deve essere condotta secondo le modalità convenute dalle parti. Se non vi è accordo, il mediatore conduce il procedimento di mediazione nel modo che ritiene appropriato, tenendo in considerazione le circostanze del caso particolare, i desideri espressi dalle parti e la necessità di una rapida conclusione della controversia.
2. Con l'accordo delle parti, il mediatore stabilisce il luogo delle sedute, la lingua della mediazione, la possibilità di incontri separati (articolo 15, paragrafo 3), l'eventuale calendario, l'eventuale presentazione di memorie scritte e di documenti e la possibilità comune delle parti di essere assistite da terze persone. Il mediatore può chiedere alle parti di firmare un accordo di mediazione.
3. Il mediatore può, se lo ritiene appropriato, ascoltare le parti separatamente. Ogni informazione fornita in questi incontri separati (caucus) è confidenziale e può essere rivelata all'altra parte solo previa autorizzazione.
4. Se lo ritiene necessario, il mediatore può, con l'accordo delle parti che ne assumono le spese, chiedere il parere di un perito sugli aspetti tecnici della controversia.
5. Il mediatore può porre fine alla mediazione se, a suo avviso, ulteriori sforzi non contribuirebbero a risolvere la controversia fra le parti. Il mediatore può quindi suggerire alle parti altri strumenti di risoluzione del conflitto, fra cui:
  - a) il parere di un perito su uno o più aspetti particolari della controversia;
  - b) la comunicazione di ultime offerte di soluzione della controversia;
  - c) l'arbitrato.

### Articolo 16

#### La sede della mediazione

Se le parti non si sono accordate diversamente, la sede della mediazione è nel luogo in cui è situata la Camera presso la quale è stata depositata la richiesta di mediazione. Le sedute possono tenersi altrove.

### Articolo 17

#### Diritto applicabile

1. Se le parti non si sono accordate diversamente, il procedimento di mediazione è retto dal diritto svizzero.
2. Le relazioni tra le Camere e le persone che partecipano al procedimento di mediazione (parti, mediatore/i, perito/i) sono rette dal diritto svizzero.

### Articolo 18

#### Confidenzialità

1. La mediazione è sempre confidenziale. Ogni osservazione, dichiarazione o proposta fatta davanti al mediatore o dal mediatore non può essere usata successivamente, nemmeno in caso di procedimento giudiziario o arbitrale, a meno che non vi sia un accordo scritto di tutte le parti.
2. Le sedute sono confidenziali. Le parti possono prevedere, con il consenso del mediatore, che altre persone assistano alle sedute.

### Articolo 19

#### Rappresentanza

Le parti devono partecipare personalmente a tutte le sedute di mediazione o essere rappresentate da persone debitamente autorizzate e dotate dei poteri necessari. I nomi e gli indirizzi dei rappresentanti sono comunicati in forma scritta al mediatore, alle altre parti e alle Camere. Le parti possono anche essere assistite da consulenti di loro scelta.

## V. Fine della mediazione

### Articolo 20

#### Fine della mediazione

1. Una mediazione secondo il presente Regolamento è ritenuta conclusa:
  - a) se tutte le parti hanno firmato una convenzione che pone fine alla controversia;
  - b) in ogni momento, con la comunicazione scritta di una parte o delle parti al mediatore e alle Camere della decisione di porre fine alla mediazione;
  - c) con la scadenza del termine fissato dalle parti e dal mediatore per la soluzione della controversia, se tale termine non è stato prorogato da tutte le parti;
  - d) nel caso in cui le parti non abbiano versato l'anticipo delle spese secondo la Tabella dei costi inclusa nel presente Regolamento.
2. Alla fine della mediazione, il mediatore informa tempestivamente le Camere in forma scritta che il procedimento di mediazione è concluso. Egli indica la data della fine della mediazione e se questa è sfociata in una soluzione parziale o totale.
3. Le Camere confermano in forma scritta alle parti e al mediatore la fine del procedimento di mediazione.
4. 90 giorni dopo la fine della mediazione, il mediatore deve distruggere tutti i documenti o i rapporti in suo possesso, a meno che egli non sia partecipe di un procedimento successivo come previsto dall'articolo 22 del presente Regolamento.

### Articolo 21

#### La convenzione

Se le parti non si sono accordate diversamente in forma scritta, la convenzione è ritenuta valida solo quando è redatta in forma scritta ed è firmata da tutte le parti interessate.

### Articolo 22

#### Procedimenti successivi

1. Se le parti non si sono esplicitamente accordate altrimenti, il mediatore non può agire quale arbitro, giudice, perito o rappresentante o consulente di una parte in un procedimento successivo diretto contro una o l'altra delle parti della mediazione ed avviato dopo l'inizio della mediazione.
2. Se le parti decidono di designare un mediatore quale arbitro, giudice o perito in un procedimento arbitrale successivo, egli può tenere conto delle informazioni ricevute durante il procedimento di mediazione.

## VI. Mediazione e arbitrato

### Articolo 23

#### Introduzione di un procedimento arbitrale

1. Nelle mediazioni internazionali, le parti possono in ogni momento del procedimento di mediazione accordarsi congiuntamente in forma scritta di deferire la loro controversia o una parte della stessa ad un tribunale arbitrale secondo il Regolamento svizzero di arbitrato internazionale delle Camere di commercio svizzere, affinché la controversia sia risolta mediante arbitrato. Ognuna delle parti può quindi iniziare il procedimento d'arbitrato secondo il predetto Regolamento, compresi i disposti sulla procedura accelerata ai termini dell'articolo 42 del Regolamento, depositando una richiesta d'arbitrato come previsto dall'articolo 3 di tale Regolamento. Se le parti risolvono la controversia con una transazione durante il procedimento d'arbitrato, è applicabile l'articolo 34 del Regolamento d'arbitrato per l'emanazione di un lodo con l'accordo delle parti.
2. Nelle mediazioni interne, le parti possono in ogni momento del procedimento di mediazione accordarsi congiuntamente in forma scritta di deferire la loro controversia o una parte di essa al Regolamento d'arbitrato interno di una delle Camere, affinché la controversia sia risolta mediante arbitrato. Ognuna delle parti può quindi iniziare il procedimento d'arbitrato secondo il Regolamento applicabile, compresa una procedura accelerata o sommaria se prevista da tale Regolamento, depositando una richiesta d'arbitrato conformemente a quanto previsto dal relativo Regolamento interno. Se le parti risolvono la controversia con una transazione durante il procedimento arbitrale, il Regolamento d'arbitrato interno, se del caso, regola la procedura per l'emanazione di un lodo con l'accordo delle parti.

### Articolo 24

#### La mediazione durante un procedimento arbitrale

1. In tutti i procedimenti arbitrali pendenti davanti alle Camere, nei quali sembra che valga la pena tentare una mediazione, parziale o totale, le Camere, l'arbitro o gli arbitri possono proporre alle parti di risolvere in modo bonale la loro controversia, o una parte di essa, ricorrendo ad un mediatore.
2. Se le parti accettano di ricorrere alla mediazione secondo il presente Regolamento, le Camere, quando ricevono una richiesta di mediazione depositata conformemente all'articolo 2 e l'emolumento di registrazione, procedono alla scelta del mediatore conformemente al Capitolo II del presente Regolamento.

## VII. Esclusione della responsabilità

### Articolo 25

#### Esclusione della responsabilità

1. Le Camere o il loro personale, i mediatori o i periti nominati non sono responsabili per atti od omissioni relativi ad una mediazione condotta secondo il presente Regolamento, eccezion fatta per i casi in cui sia dimostrato che gli atti o le omissioni in questione sono dovuti ad illecito intenzionale o a negligenza estremamente grave.
2. Dopo la soluzione della controversia o la fine della mediazione, le Camere, i mediatori o i periti nominati non hanno l'obbligo di rilasciare dichiarazioni a chicchessia su qualsiasi questione concernente la mediazione. Le parti non possono citare le persone summenzionate quali testimoni in procedimenti giudiziari o d'altro tipo in relazione con la mediazione.

## VIII. Spese

### Articolo 26

#### Tariffe

I costi e gli onorari relativi alla mediazione sono determinati secondo la Tabella dei costi (Appendice B del presente Regolamento) in vigore al momento del deposito della richiesta di mediazione.

### Articolo 27

#### Ripartizione dei costi

1. Se le parti non si sono accordate diversamente, i costi della mediazione sono ripartiti in parti uguali fra di esse. Le parti sono congiuntamente e solidalmente responsabili del pagamento di tutti gli onorari e di tutti i costi della mediazione.
2. Le spese personali sostenute da una parte in relazione con la mediazione (ad esempio gli onorari dei consulenti, le spese d'albergo, di viaggio ecc.) sono sostenute da tale parte e non sono incluse nei costi della mediazione.

### Articolo 28

#### Emolumento delle Camere

L'emolumento delle Camere sulla base della Tabella dei costi della mediazione calcolati secondo l'Appendice B del presente Regolamento include:

- a) l'emolumento di registrazione versato dalla parte richiedente o dalle parti richiedenti al momento del deposito della richiesta di mediazione;
- b) l'emolumento amministrativo calcolato quale percentuale dell'onorario del mediatore. Questo emolumento è versato alla Camera dal mediatore.

### Articolo 29

#### Onorario del mediatore

Se le parti non si sono accordate diversamente, l'onorario del mediatore è calcolato sulla base di una tariffa oraria o, se del caso, giornaliera, fissata nella Tabella dei costi della mediazione (Appendice B del presente Regolamento).

### Articolo 30

#### Versamento dell'anticipo delle spese

1. In ogni momento del procedimento il mediatore può chiedere ad ognuna delle parti di depositare un importo uguale (se non vi è un accordo diverso fra le parti) quale anticipo sui costi della mediazione.
2. Il mediatore trasmette una copia di tale richiesta alle Camere per informazione.
3. Se le parti non versano integralmente gli anticipi richiesti entro un determinato termine, il mediatore può sospendere il procedimento o informare le Camere che la mediazione è finita.

### Articolo 31

#### Fattura delle spese

1. Alla fine della mediazione, il mediatore trasmette alle parti e alle Camere una fattura per il suo onorario e le sue spese.
2. Il mediatore include nella fattura le spese sostenute nel corso del procedimento, il numero di ore o giorni investiti per la mediazione, la tariffa oraria o giornaliera e gli anticipi pagati dalle parti. Egli menziona pure l'importo dell'emolumento amministrativo che spetta alle Camere.
3. L'eventuale saldo in eccesso è rimborsato alle parti proporzionalmente ai loro pagamenti.

# Appendice

## Appendice A: Indirizzi delle Camere di commercio

### Camera di commercio di Basilea

St. Jakobs-Strasse 25  
P.O. Box  
CH-4010 Basel  
Telefon : +41 61 270 60 50  
Fax: +41 61 270 60 05  
E-mail: basel@swissarbitration.org  
Bank: UBS AG, CH-4002 Basel  
Konto Nr.: 292 – 10157720.0  
Clearing Nr.: 292  
Swift Code: UBSWCHZH80A  
Iban: CH98 0029 2292 10157720 0

### Camera di commercio e dell'industria di Berna

Kramgasse 2  
P.O. Box 5464  
CH-3001 Bern  
Telefon: +41 31 388 87 87  
Fax: +41 31 388 87 88  
E-mail: bern@swissarbitration.org  
Bank: Berner Kantonalbank  
Konto Nr.: KK 16 166.151.0.44 HIV Kanton Bern  
Clearing Nr.: 790  
Swift Code: KBBECH22  
Iban: CH35 0079 0016 1661 5104 4

### Camere di commercio, dell'industria e dei servizi di Ginevra

4, Boulevard du Théâtre  
P.O. Box 5039  
CH-1211 Geneva 11  
Telefon: +41 22 819 91 11  
Fax: +41 22 819 91 36  
E-mail: geneva@swissarbitration.org  
Bank: UBS SA, Rue du Rhône 8, 1204 Genève  
Konto Nr.: 279-HU108533.1  
Clearing Nr.: 279  
Swift Code: UBSWCHZH80A  
Iban: CH13 0027 9279 HU1085331

### Camera di commercio e dell'industria di Neuchâtel

4, rue de la Serre  
P.O. Box 2012  
CH-2001 Neuchâtel  
Telefon: +41 32 727 24 27  
Fax: +41 32 727 24 28  
E-mail: neuchatel@cnci.ch  
Bank: Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel  
Konto Nr.: C0029.20.09  
Clearing Nr.: 766  
Swift Code: BCNNCH22  
Iban: CH69 0076 6000 C002 9200 9

### Camera di commercio, dell'industria e dell'artigianato e dei servizi del cantone Ticino

Corso Elvezia 16  
P.O. Box 5399  
CH-6901 Lugano  
Telefon: +41 91 911 51 11  
Fax: +41 91 911 51 12  
E-mail: lugano@swissarbitration.org  
Bank: Banca della Svizzera Italiana (BSI),  
Via Magatti 2, CH-6901 Lugano  
Konto Nr.: A201021A  
Clearing Nr.: 8465  
Swift Code: BSILCH22  
Iban: CH64 0846 5000 0A20 1021 A

### Camera di commercio e dell'industria di Vaud

Avenue d'Ouchy 47  
P.O. Box 315  
CH-1001 Lausanne  
Telefon: +41 21 613 35 31  
Fax: +41 21 613 35 05  
E-mail: lausanne@swissarbitration.org  
Bank: Banque Cantonale Vaudoise, 1001 Lausanne  
Konto Nr.: U5284.78.17  
Clearing Nr.: 767  
Swift Code: BCVLCH2LXXX  
Iban: CH44 0076 7000 U528 4781 7

### Camera di commercio di Zurigo

Selnaustrasse 32  
P.O. Box 3058  
CH-8022 Zürich  
Telefon: +41 44 217 40 50  
Fax: +41 44 217 40 51  
E-mail: zurich@swissarbitration.org  
Bank: Credit Suisse, CH-8070 Zurich  
Konto Nr.: 497380-01  
Clearing Nr.: 4835  
Swift Code: CRESCHZZ80A  
Iban: CH62 0483 5049 7380 0100 0

## Appendice B: Tabella dei costi della mediazione

### 1. Emolumento delle Camere

- 1.1. Quando depositano una richiesta di mediazione, le parti devono versare ognuna CHF 300.– quale emolumento di registrazione delle Camere.
- 1.2. Quando la richiesta è depositata da una sola parte, essa versa CHF 600.– quale emolumento di registrazione delle Camere.
- 1.3. Le Camere non procedono finché l'emolumento di registrazione non è stato versato integralmente.
- 1.4. L'emolumento di registrazione non è restituito.
- 1.5. Le Camere ricevono un emolumento amministrativo del 10% calcolato sulla base dell'onorario stabilito dal mediatore. Il mediatore versa questo emolumento alle Camere alla fine del procedimento di mediazione.

### 2. Onorari dei mediatori

- 2.1. In linea di principio, la tariffa oraria è compresa fra CHF 200.– e CHF 500.–, di cui il 10% spetta alle Camere quale emolumento amministrativo.
- 2.2. In linea di principio, la tariffa giornaliera è compresa fra CHF 1'500.– e CHF 2'500.–, di cui il 10% spetta alle Camere quale emolumento amministrativo.
- 2.3. Le parti ed il mediatore possono accordarsi su altre tariffe. Il 10% che spetta alle Camere quale emolumento amministrativo non può essere modificato.